

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 104-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti)
del Senato della Repubblica nella seduta dell'11 marzo 1964*

*modificato dall'8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei
deputati nella seduta del 4 giugno 1964 (V. Stampato n. 1153)*

d'iniziativa dei senatori MONETI, BELLISARIO, BARTOLOMEI e ZANNINI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 9 giugno 1964*

Modificazione della legge 4 giugno 1962, n. 585, relativa agli incarichi e supplenze degli insegnanti elementari abilitati o laureati nelle scuole secondarie di primo grado

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Modificazione della legge 4 giugno 1962, numero 585, relativa agli incarichi e supplenze degli insegnanti elementari laureati nelle scuole secondarie di primo grado

Art. 1.

Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 4 giugno 1962, n. 585, è sostituito dai seguenti:

« Il Provveditore agli studi, ove abbia accertato per singole cattedre una deficienza di personale laureato, chiede, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'autorizzazione ad inserire, per l'anno scolastico successivo, nelle corrispondenti graduatorie, secondo l'ordine di merito, i maestri laureati di ruolo nella scuola elementare.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Modificazione della legge 4 giugno 1962, numero 585, relativa agli incarichi e supplenze degli insegnanti elementari abilitati o laureati nelle scuole secondarie di primo grado

Art. 1.

In deroga al terzo comma dell'articolo 1 della legge 4 giugno 1962, n. 585, il Provveditore agli studi, accertata per singole cattedre una deficienza di personale abilitato o laureato, entro il 31 gennaio di ogni anno ne informa il Ministero ai fini dell'inserimento, per l'anno scolastico successivo, degli insegnanti di ruolo nella scuola elementare abilitati o laureati, nelle corrispondenti graduatorie, secondo l'ordine di merito.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Gli insegnanti di cui al precedente comma saranno collocati nelle graduatorie provinciali dei laureati, valutando anche il servizio prestato nella scuola elementare, a cominciare dall'anno in cui i medesimi hanno conseguito la laurea, secondo la tabella di valutazione allegata alla legge 2 agosto 1952, n. 1132, con le modifiche ad essa apportate dalla legge 14 ottobre 1960, n. 1229, e saranno nominati secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti occupati nel precedente anno dai maestri di ruolo laureati o da personale sprovvisto di laurea.

A parità di merito tra il concorrente laureato di ruolo nella scuola elementare e il concorrente laureato non di ruolo, la precedenza spetta a quest'ultimo.

Il Ministro per la pubblica istruzione stabilisce con propria ordinanza i modi e i termini per la presentazione delle domande da parte degli interessati, nonchè i criteri per la compilazione delle graduatorie di cui al presente articolo ».

Art. 2.

Per l'anno scolastico 1964-65, l'autorizzazione di cui al precedente articolo sarà chiesta entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sarà, entro i 15 giorni successivi, pubblicata sul Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Gli insegnanti di cui al precedente comma sono collocati nelle graduatorie provinciali degli abilitati e dei laureati, valutandone i titoli secondo la tabella annuale allegata all'ordinanza ministeriale per incarichi e supplenze nelle scuole secondarie.

Gli insegnanti di cui ai precedenti commi saranno nominati secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti occupati nel precedente anno dagli insegnanti elementari di ruolo laureati o da personale sprovvisto di laurea e, al di là di tale concorrenza, coi criteri previsti dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 4 giugno 1962, n. 585.

Gli insegnanti elementari di ruolo, abilitati o laureati, possono fare domanda di inserimento in altra graduatoria provinciale oltre quella del proprio provveditorato, semprechè concorrano le condizioni previste dal primo comma del presente articolo.

Identico.

Art. 2.

Per l'anno scolastico 1964-65 il Provveditore agli studi, entro 5 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, accertata per singole cattedre la deficienza di personale di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge, dispone con propria ordinanza l'inclusione dei maestri, abilitati o laureati, di ruolo nella scuola elementare, secondo l'ordine di merito nelle corrispondenti graduatorie, agli effetti delle nomine previste dal terzo comma del citato articolo 1.

Art. 3.

Identico.